

MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO A FAMIGLIE, LAVORO, OCCUPAZIONE E IMPRESA E PER RIDISEGNARE IN FUNZIONE ANTI-CRISI IL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE. L'ART. 1 DEL DL 29 NOVEMBRE, N. 185 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 2/2009: IL BONUS STRAORDINARIO PER FAMIGLIE, LAVORATORI, PENSIONATI E NON AUTOSUFFICIENTI.

di AMEDEO TEA

**SOMMARIO:** 1. Introduzione. Quadro normativo di riferimento. - 2. Le condizioni per beneficiare del bonus: l'*esclusività* della tipologia reddituale - 3. L'ambito soggettivo e la definizione del nucleo familiare - 4. L'ammontare del beneficio - 5. La scelta dell'anno di riferimento e la compilazione della domanda - 6. (Segue): il pagamento del bonus con riferimento al periodo d'imposta 2007 - 7. (Segue): il pagamento del bonus con riferimento al periodo di imposta 2008 - 8. Bonus indebito e modalità di restituzione - 9. Appendice: allegati 1 e 2 **in pdf**

## 1. Introduzione. Quadro normativo di riferimento

Tra le misure *anti-crisi*<sup>1</sup> adottate dal Governo per fronteggiare l'attuale congiuntura economica e rafforzare il quadro strategico nazionale, vi è l'istituzione di un bonus (una tantum) straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienti. L'art. 1 del Dl 29 novembre , n.185<sup>2</sup> convertito con modificazioni nella L. 2/2009<sup>3</sup>, attribuisce l'erogazione del beneficio ai nuclei familiari a basso reddito per il solo anno 2009.

<sup>1</sup> Sulla cui valutazione degli effetti si rimanda all'interessante articolo di M.Baldini e S. Pellegrino, *Si fa presto a dire Bonus*, [www.lavoce.info](http://www.lavoce.info) in cui, sulla base di un modello di micro simulazione fiscale statico, si illustra la distribuzione dei benefici e si conclude , relativamente allo strumento oggetto del presente lavoro, quanto segue: "considerato che il bonus famiglie ha un impatto distributivo simile a quello dell'assegno al nucleo familiare, sarebbe stato più efficiente, ma meno politicamente visibile, aumentare per sei mesi l'importo dell'assegno familiare. Si sarebbero così evitati significativi costi amministrativi per la compilazione della dichiarazione, verifica, invio bonus, e così via, eccessivi per un provvedimento una tantum".

Decile di reddito disponibile equivalente	% di famiglie beneficiarie in ogni decile			Valore medio del trasferimento per le famiglie beneficiarie (euro)			Incidenza % sul reddito delle famiglie beneficiarie			Ripartizione della spesa		
	Social card	Bonus famiglia	Totale	Social card	Bonus famiglia	Totale	Social card	Bonus famiglia	Totale	Social card	Bonus famiglia	Totale
1	25,7	62,0	66,7	564	361	553	8	4,8	7,4	69,7	27,3	35,9
2	9,1	68,5	69,4	568	320	390	5,1	2,8	3,4	24,9	26,7	26,4
3	1,8	56,1	56,1	514	311	327	3,1	2,2	2,3	4,5	21,3	17,9
4	0,3	40,3	40,3	480	259	262	2,7	1,8	1,8	0,6	12,8	10,3
5	0,1	24,4	24,4	480	227	230	2,2	1,6	1,6	0,3	6,7	5,4
6	0,0	14,5	14,5	0	216	216	0,0	1,4	1,4	0,0	3,8	3,1
7	0,0	3,0	3,0	0,0	209	209	0,0	1,2	1,2	0,0	0,8	0,6
8	0,0	1,2	1,2	0	233	233	0,0	1,1	1,1	0,0	0,3	0,3
9	0,0	0,6	0,6	0	200	200	0,0	0,9	0,9	0,0	0,2	0,1
10	0,0	0,1	0,1	0	200	200	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0
Totale	3,7	27,1	27,6	562	302	372	6,5	2,5	3,1	100	100	100

Fonte:elaborazione su dati Banca d'Italia, 2008.

<sup>2</sup> In G.U. 29 novembre 2008, n. 280.

<sup>3</sup> In G.U. 28 gennaio 2009, n. 22.

## 2. Le condizioni per beneficiare del bonus: *l'esclusività* della tipologia contrattuale

I soggetti interessati sono i soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito nel quale concorrono, nell'anno 2008, *esclusivamente* una o più delle seguenti tipologie di reddito<sup>4</sup>:

- 1) lavoro dipendente (art. 49, comma 1, del Tuir);
- 2) pensione (art. 49, comma 2 del Tuir);
- 3) assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50, comma 1, del Tuir: i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative di piccola pesca (art. 50, lettera a, Tuir); i redditi derivanti in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita (Collaborazioni a progetto e non a progetto), esclusi quelli attratti da attività professionale (art. 50, lettera c-bis, Tuir); remunerazione dei sacerdoti (art. 50, lettera d, Tuir); i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili (art. 50, lettera l, Tuir); assegni periodici corrisposti al coniuge (art. 50, lettera i, Tuir);
- 4) diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere i) e l), limitatamente ai redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente, ovvero dal coniuge non a carico<sup>5</sup>;
- 5) fondiari di cui all'art. 25, *esclusivamente* in coacervo con i redditi indicati alle lettere precedenti per un ammontare non superiore a 2.500 euro<sup>6</sup>.

In considerazione dell'*esclusività* di detta tipologia reddituale l'eventuale presenza di redditi di natura diversa non consente il diritto al bonus. Pertanto se l'esclusione è scontata per i piccoli imprenditori, artigiani e professionisti (titolari di partita iva), soci di società di persone e di capitale o di associazioni professionali, anche per il

---

<sup>4</sup> Testo Unico Imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

<sup>5</sup> Così Agenzia Entrate circolare n. 2/E secondo cui: "il possesso di tali redditi da parte del richiedente determina l'esclusione del bonus".

<sup>6</sup> Secondo la Circolare A.E. n. 2/E "tale ammontare deve intendersi riferito alla somma dei redditi fondiari prodotti dall'intero nucleo familiare".

nucleo familiare in cui vi sia un componente che abbia conseguito un reddito diverso dai precedenti sarà precluso l'accesso al bonus<sup>7</sup>.

### 3. L'ambito soggettivo e la definizione del nucleo familiare

L'attribuzione del beneficio varia, in misura differenziata, in relazione al:

- al numero dei componenti del nucleo familiare;
- alla presenza di eventuali componenti portatori di handicap;
- al reddito familiare complessivo.

Ai sensi del comma 2, si precisa infatti che per "nucleo familiare" si intendono il richiedente, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato anche se non a carico, i figli e gli altri familiari a carico<sup>8</sup> di cui all'art. 12 del Tuir<sup>9</sup>. Il richiedente extracomunitario, per i componenti del proprio nucleo familiare residenti all'estero, deve essere in possesso della documentazione utilizzata per attestare lo status di familiare a carico che, ai sensi dell'articolo 1, commi da 1325 a 1328 della legge 27 dicembre 2, n. 296, può essere costituita da:

- 1) documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;
- 2) documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961. L'apostille, da apporsi sui documenti da valere fuori dallo Stato in cui sono stati formati, costituisce una specifica annotazione sull'originale della documentazione, rilasciata dalla competente autorità identificata dalla legge di ratifica della Convenzione;
- 3) documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal consolato italiano del Paese d'origine.

### 4. L'ammontare del beneficio

---

<sup>7</sup> Tranne, come visto al punto 4, il caso di attività occasionale ai sensi dell'articolo 67 del D.P.R. n. 917/1986.

<sup>8</sup> Vd.: art. 433 C.C. (Persone obbligate) All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine: 1) il coniuge; 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali; 3) i genitori, e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

<sup>9</sup> Sono considerati a carico i soggetti che abbiano percepito nel periodo di imposta un reddito non superiore a €2.840,51, al lordo degli oneri deducibili. Per esempio, nel caso di un nucleo familiare composto da due genitori e due figli che lavorano il reddito da prendere in considerazione sarà solamente quello dei coniugi e non quello dei figli non fiscalmente a carico.

Il reddito complessivo del nucleo familiare sarà formato dalla somma del reddito complessivo di ciascun componente dello stesso. In particolare, deve intendersi quello indicato all'articolo 8 del TUIR 917/1986 comprensivo del reddito derivante da terreni e/o fabbricati, compresa la prima casa di abitazione e quindi punti 1 e/o 2 del modello CUD, dal rigo 6 del 730 oppure dal rigo RN 1 del modello UNICO. L'ammontare del bonus è quantificato nella seguente tabella:

COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE	IL MASSIMALE REDDITO FAMILIARE	IMPORTO BONUS
Uno ( solo soggetti titolari di pensione)	15.000	200
Due	17.000	300
Tre	17.000	450
Quattro	20.000	500
Cinque	20.000	600
Oltre cinque	22.000	1.000
In presenza di portatori di handicap <sup>10</sup>	35.000	1.000

Nel definire l'ammontare del bonus spettante il legislatore consente agli aventi diritto la possibilità di scegliere, sia per quanto riguarda il reddito sia il nucleo familiare, tra due anni di riferimento: periodo d'imposta 2007 e periodo d'imposta 2008. Pertanto i richiedenti effettueranno la scelta in ragione della loro propria convenienza.

## 5. La scelta dell'anno di riferimento e la compilazione della domanda

Ciò detto, gli interessati dovranno presentare apposita istanza<sup>11</sup> ai propri datori di lavoro o all'ente pensionistico che deve comprendere i seguenti elementi informativi:

<sup>10</sup> Vale a dire che la fattispecie è applicabile in tutti i casi in cui nel nucleo familiare sia presente il coniuge, un figlio o altre persone a carico portatori di handicap, quindi non solo in presenza di figli portatori di handicap, come precisato nelle istruzioni per la compilazione dell'istanza. Si fa esplicito riferimento all'art. 12, comma 1, del Tuir ai sensi del quale "il diritto al nucleo scatterebbe con la presenza anche di un solo portatore di handicap a nulla rilevando il numero totale dei componenti della famiglia".

<sup>11</sup> In cui il richiedente autocertifica ai sensi dell'articolo 47 del DPR n.445/2000 e successive modificazioni i punti di cui sopra.

- 1) i dati identificativi del richiedente e del sostituto d'imposta;
- 2) il coniuge ed il relativo codice fiscale;
- 3) i figli e gli altri familiari a carico, indicando i relativi codici fiscali nonché la relazione di parentela;
- 4) di essere in possesso dei requisiti previsti in relazione al reddito complessivo e con indicazione del relativo periodo d'imposta;
- 5) il periodo di imposta di riferimento per il nucleo familiare e per il reddito (anno 2007 o anno 2008);
- 6) l'impegno alla trasmissione telematica da parte dell'intermediario.

La richiesta deve essere presentata utilizzando l'apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate il 5 dicembre 2008.

## 6. (Segue): il pagamento del bonus con riferimento al periodo d'imposta 2007

I termini di presentazione della domanda variano a seconda del periodo di imposta scelto. In particolare, se il bonus è richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo di imposta 2007 il termine è il 28 febbraio 2009<sup>12</sup>. In questo caso, la corresponsione del beneficio viene effettuata da parte del datore di lavoro, sostituto di imposta, entro il mese di febbraio 2009 ovvero entro il mese di marzo 2009 per effetto dello spostamento al 28 febbraio del termine per la presentazione dell'istanza da parte del richiedente mentre da parte degli enti pensionistici entro il mese di marzo 2009<sup>13</sup>. I sostituti di imposta procedono all'erogazione agli aventi diritto secondo l'ordine di presentazione<sup>14</sup> delle richieste nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili nel mese di febbraio 2009<sup>15</sup>. Gli stessi sostituti potranno compensare attraverso il modello F24 quanto anticipato<sup>16</sup> a partire dal giorno successivo a quello di erogazione del bonus<sup>17</sup>. I dati relativi ai bonus erogati dovranno essere indicati nel modello

---

<sup>12</sup> Il termine inizialmente fissato al 31 gennaio 2009 è stato spostato al 28 febbraio 2009 con emendamento presentato in sede di conversione del decreto-legge n. 185 del 2008.

<sup>13</sup> Si ritiene che la corresponsione debba avvenire effettivamente nei citati mesi (principio di cassa).

<sup>14</sup> Su questo punto si consiglia, a parere di chi scrive, di prestare la massima attenzione in fase di ricezione delle domande. In particolare, si dovrebbero protocollare (giorno ed ora di ricevimento) le domande in modo da evitare qualsiasi tipo di contestazione.

<sup>15</sup> Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e e gli enti previdenziali erogano il beneficio nel limite del monte ritenute disponibile.

<sup>16</sup> Ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

<sup>17</sup> Operativamente, ai sensi della Ris. A.E. n. 33, 4/2/09 si utilizzerà il codice tributo 1664 ( recupero da parte del sostituto d'imposta delle somme erogate a titolo di bonus straordinario 2009 alle famiglie, di cui all'art. 1, D.L. 185/2008) che sarà indicato nella sezione Erario della colonna importi a credito compensati. Nella colonna "rateazione/Regione/Prov/mese rif" deve essere indicato il mese in cui è stato erogato il bonus e l'anno di riferimento

770/2010. Infine, i sostituti d'imposta dovranno trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate le richieste avanzate dai soggetti interessati entro il 30 aprile 2009<sup>18</sup>. E' bene precisare che in tutti i casi in cui il beneficio non è erogato dal sostituto d'imposta, la richiesta può essere presentata telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2009<sup>19</sup>.

Per chiarire quanto detto si consideri il seguente caso:

il datore di lavoro che riceve 4 bonus da € 450,00 per un totale di € 1.800,00

il datore di lavoro dispone di € 1.000,00 di ritenute e contributi

il datore di lavoro potrà soddisfare solo 2 richieste nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze

i due richiedenti esclusi dovranno presentare istanza all'Agenzia delle Entrate mentre se l'anno di riferimento è il 2008 potrà richiedere il bonus in sede di dichiarazione dei redditi.

## 7. (Segue): il pagamento del bonus con riferimento al periodo d'imposta 2008

Di converso, come già detto, se il bonus è richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo di imposta 2008 il termine è fissato al 31 marzo 2009<sup>20</sup>. In questo caso, la corresponsione del beneficio viene effettuata da parte del datore di lavoro sostituto di imposta entro il mese di aprile 2009 mentre da parte degli enti pensionistici entro il mese di maggio 2009. I sostituti di imposta procedono all'erogazione agli aventi diritto secondo l'ordine di presentazione delle richieste nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili nel mese di aprile 2009. Incombe anche in questo caso l'obbligo di trasmettere telematicamente le richieste presentate all'Agenzie delle Entrate entro il 30 giugno 2009. Nel caso in cui il bonus non venga erogato dal sostituto di imposta l'avente diritto può presentare richiesta diretta all'Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno 2009 se non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi oppure, in caso contrario, potrà richiedere il bonus con la dichiarazione dei redditi 2009.

In ordine a quanto detto si riepilogano i diversi adempimenti nella seguente tabella:

Adempimenti	Scadenze relative al	
	Periodo di imposta 2007	Periodo di imposta 2008
Presentazione richieste aventi diritto	28/02/2009	31/03/2009

<sup>18</sup> Anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.

<sup>19</sup> Il termine del 31 marzo 2009 è stato spostato di un mese dall'Agenzia delle Entrate in coerenza con lo spostamento del termine di erogazione del bonus da parte del sostituto.

<sup>20</sup> In considerazione del termine di consegna del MOD. CUD/2009 del 28 febbraio 2009.

Corresponsione bonus	Febbraio 2009/Marzo 2009	Soggetto erogante:sostituti di imposta datori di lavoro	Aprile 2009	Soggetto erogante:sostituti di imposta datori di lavoro
	Marzo 2009	Soggetto erogante:enti pensionistici	Maggio 2009	Soggetto erogante:enti pensionistici
Ammontare delle ritenute e dei contributi disponibili per coprire il bonus	Febbraio 2009 e Marzo 2009		Aprile 2009	
Trasmissione istanze all' Agenzia delle Entrate	30/04/2009		30/06/2009	
Erogazione non effettuata dal sostituto d'imposta	Richiesta telematica di rimborso all'Agenzia delle Entrate entro il 30/04/2009 anche tramite intermediari abilitati ai quali non spetta alcun compenso		a)Richiesta tramite Mod. 730/2009 o Unico/2009 b) Richiesta telematica diretta da parte del richiedente all'Agenzia delle Entrate entro il 30/06/2009 anche tramite intermediari abilitati ai quali non spetta alcun compenso	

Il decreto precisa che se gli aventi diritto hanno presentato l'istanza direttamente all'Agenzia delle Entrate il beneficio sarà erogato con le modalità previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 2000<sup>21</sup>.

## 8. Bonus indebito e modalità di restituzione

Si precisa che i soggetti che hanno percepito indebitamente il bonus sono tenuti ad effettuare la restituzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successivo alla erogazione. I contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi effettuano la restituzione del beneficio non spettante, in tutto o in parte, mediante versamento con il modello F24 entro i medesimi termini. A tal riguardo, l'Agenzia delle Entrate effettua i relativi controlli in riferimento ai benefici erogati recuperando quelli non spettanti e non restituiti spontaneamente e provvede a recuperare gli importi che i sostituti di imposta hanno indebitamente compensato. In ultimo, i sostituti di imposta<sup>22</sup> e gli intermediari<sup>23</sup> sono

<sup>21</sup> Ovvero "Individuazione delle imposte da rimborsare mediante procedure automatizzate e determinazione delle relative modalità di esecuzione".

<sup>22</sup> Vd. Artt. 23 e 29 del DPR n. 600/1973

<sup>23</sup> Vd. Art. 3, comma 3, DPR n. 322/1998



tenuti a conservare per tre anni le autocertificazioni ricevute dai richiedenti ai sensi del comma 5, da esibire a richiesta dell'amministrazione finanziaria.

Si precisa, infine, che la norma dispone l'obbligo per gli enti previdenziali e l'Agenzia delle Entrate di provvedere al monitoraggio degli effetti delle disposizioni in esame, comunicando i risultati ai Ministeri del Lavoro e dell'Economia anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi.

**APPENDICE: SI PREGA DI ALLEGARE ALLA FINE DELL'ELABORATO I MODELLI MINISTERIALI SOTTO RIPORATI**

1) MODELLO PER LA RICHIESTA AL SOSTITUTO D'IMPOSTA E AGLI ENTI PENSIONISTICI DEL BONUS STRAORDINARIO, PER FAMIGLIE, LAVORATORI, PENSIONATI E NON AUTOSUFFICIENZA



bonus\_sostituto\_modello.pdf

2) MODELLO PER LA RICHIESTA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL BONUS STRAORDINARIO, PER FAMIGLIE, LAVORATORI, PENSIONATI E NON AUTOSUFFICIENZA



bonus\_agenzia\_modello.pdf

